



COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

c.a.p. 26843 - Provincia di Lodi

Codice Ente 10951

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 3 del 11-03-2020

Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA' "

L'anno **duemilaventi**, il giorno **undici** del mese di **marzo**, alle ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**.

Seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

SCHIAVI MARCELLO	P	ROSSINI FLAVIO	P
VENERONI AMALIA	P	CAVICCHIA STEFANO	P
VIANI PAOLO	P	CASALI CRISTIANO	P
CAMPAGNOLI FABIO	P	CURTARELLI LUCA	A
TOSI SARA	P	SCARAMUZZI STEFANO	A
FERRARI ROBERTO	P		

Totale Presenti n. 9

Totale Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. GIANLUCA DELFRATE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **SCHIAVI Dott. MARCELLO**, nella qualità di **SINDACO**, ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, e sul medesimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che per bigenitorialità si intende “il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio”, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l’Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l’infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all’art.9: “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori;

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall’ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge n. 176/1991;

RICHIAMATA la Legge n. 54/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- elimina l’asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che, con l’affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale; Prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo;

VISTO l’art. 337/ter c.c. il quale recita “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”.

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la Legge n. 54/2006 ed il principio di bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n. 5336/2015;

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute in detta Circolare atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambi i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'approvazione del "Regolamento Comunale della bigenitorialità", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di Servizio a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 30 della Costituzione;
- l'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;
- gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";
- la Circolare MIUR del 2 settembre 2015;

Con voti resi in forma palese per alzata di mano: favorevoli nove, astenuti zero, contrari zero, essendo nove i presenti e nove i votanti;

DELIBERA

1. Di istituire nel Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda il Registro della bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art. 45 c.c.

2. Di adottare il "Regolamento Comunale della bigenitorialità", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3. Di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità.

Indi, rilevata l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere *FAVOREVOLE* di regolarità *TECNICA* ai sensi degli artt. n. 49, comma 1 e n. 147/BIS comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to (DOTT. GIANLUCA DELFRATE)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to **SCHIAVI Dott. MARCELLO**

Il Segretario Comunale
f.to **DOTT. GIANLUCA DELFRATE**

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 01/04/2020.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addi, 01/04/2020

Il Segretario Comunale
DOTT. GIANLUCA DELFRATE

ESECUTIVITA' (Art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data 11-03-2020, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 01/04/2020

Il Segretario Comunale
f.to **DOTT. GIANLUCA DELFRATE**